SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 56**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

95A0382

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 marzo 1995, n. 63.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 settembre 1994, n. 532, e 7 novembre 1994, n. 620.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1995, N. 4.

All'articolo 1, al comma 2, le parole da: «coloro» *sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «né designabili gli attuali membri del Consiglio».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1843):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (PODESTÀ) il 7 gennaio 1995.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 7 gennaio 1995, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1995.

Esaminato dalla VII commissione l'8 febbraio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1404):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 22 febbraio 1995, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 febbraio 1995.

Esaminato dalla 7ª commissione il 28 febbraio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 3 marzo 1995.

95G0094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1995.

Istituzione presso i tribunali di Catania e Siracusa di una nuova sezione in funzione di corte di assise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive variazioni, relativa al riordinamento dei giudizi di assise;

Vista la legge 21 febbraio 1984, n. 14, che modifica ed integra quanto disposto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287;

Considerata l'urgente necessità, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di istituire una terza sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Catania ed una seconda sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Siracusa;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 1° dicembre 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Presso il tribunale di Catania è istituita una terza sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Catania e presso il tribunale di Siracusa è istituita una seconda sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Siracusa.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alle citate sezioni sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

Roma, addì 16 gennaio 1995

SCÀLFARO

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

TABELLA

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

DISTRETTO	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			
	N.	Sede di normale convocazione della corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari
(Omissis)								
Catania	2	Catania Catania	Catania-Siracusa	Uomini 660 Donne 660	5	Catania Catania Catania	Caltagirone Catania	Uomini 1320 Donne 1320
						Siracusa Siracusa	Modica - Ragusa - Siracusa	Uomini 660 Donne 660

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
BIONDI

95A1370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1995.

Nomina del commissario liquidatore dell'ente «Colombo '92».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 373, concernente la realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92»;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1993 con il quale il prefetto di prima classe dott. Vittorio Stelo è stato nominato commissario liquidatore dell'ente «Colombo '92» per il periodo, 1° luglio 1993-31 dicembre 1993;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1993 con il quale il prefetto dott. Romano Fusco è stato nominato commissario liquidatore del predetto ente per il periodo 15 novembre 1993-31 dicembre 1993, in sostituzione del prefetto di prima classe dott. Vittorio Stelo;

Visti i successivi decreti di proroga del mandato affidato al prefetto dott. Romano Fusco sino al 31 dicembre 1994;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, con il quale la gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» è stata prorogata al 30 giugno 1995;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore in conseguenza della destinazione ad altro incarico del prefetto dott. Romano Fusco;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Il dott. Sergio Pastore, dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, è nominato commissario liquidatore dell'ente «Colombo '92» sino al 30 giugno 1995.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il commissario liquidatore potrà avvalersi dell'opera delle amministrazioni dello Stato, ivi compresa quella degli uffici tecnici erariali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 61

95A1342

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Joachim Lau presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi ritenuto che il certificato dell'ordine degli avvocati di Marburg prova che l'interessato ha esercitato la professione per sei anni;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Il titolo di Joachim Lau, nato a Stoccarda il 23 settembre 1945, di Rechtsanwalt, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense secondo le modalità che seguono.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto tributario;

diritto del lavoro;

diritto civile;

diritto commerciale;

diritto costituzionale;

diritto amministrativo;

diritto penale;

diritto processuale civile;

diritto processuale penale;

ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

Per essere ammesso all'esame l'interessato presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. Il candidato sarà ammesso alla prova orale se conseguirà in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 23 febbraio 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A1344

DECRETO 23 febbraio 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Castro Isabel presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 1994;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Il titolo di Castro Isabel, cittadina francese, nata a Bembibre (Spagna) il 31 gennaio 1952, di expert comptable, conseguito in Francia, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti secondo le modalità che seguono.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di tre prove scritte a scelta della commissione nelle seguenti materie:

diritto civile;

diritto commerciale;

diritto tributario;

diritto fallimentare.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

La commissione, da nominare con separato decreto, sarà composta da cinque membri effettivi e altrettanti supplenti, dei quali due magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, due dottori commercialisti con almeno otto anni di anzianità designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, un professore ordinario o associato di materie economiche presso una università della Repubblica, che eserciti la professione di dottore commercialista, designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Presidente della commissione sarà il dottore commercialista con maggiore anzianità di iscrizione all'albo tra quelli designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; vice presidente il magistrato con maggiore anzianità di ruolo. Le funzioni di segretario saranno svolte dal dottore commercialista designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con minore anzianità di iscrizione all'albo.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 23 febbraio 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A1343

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 gennaio 1995.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune regionale per l'anno 1995 di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Assegnazione e pagamento della prima trimestralità.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge numero 281/1970 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/1970 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale

dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta che il fondo comune regionale 1995 previsto dall'art. 8 della legge n. 281/1970, così come modificato dalla predetta legge n. 724/1994 (art. 34, comma 1), è determinato in complessive L. 3.307.000.000.000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel fondo comune regionale di cui trattasi sono confluiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli stanziamenti di cui all'elenco n. 5 allegato alla stessa legge sopra richiamata, previa riduzione del 10%, per un ammontare complessivo di L. 57.574.800.000,così come evidenziato nel prospetto n. 2 allegato al proprio decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), il quale stabilisce che il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della già citata legge n. 281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ripartito, a decorrere dall'anno 1994, in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente e che le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

Considerato, altresì, che nell'ambito dei trasferimenti disposti ai sensi dell'art. 12 della predetta legge n. 537/1993 risulta ricompreso quello proveniente dallo stanziamento del cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, pari a L. 2.700.000.000 (al netto della riduzione del 10%), per il quale il comma 2 del sopra citato art. 12 ha previsto, ai fini del relativo riparto, le diverse procedure di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 158/1990;

Visto l'art. 34, comma 8, della già citata legge n. 724/1994, che ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 537/1993, nella parte in cui prevedeva l'applicazione ai fondi relativi al cap. 3031 delle predette procedure di riparto;

Considerato, peraltro, che, relativamente al fondo comune regionale per l'anno 1994, il predetto importo di L. 2.700.000.000 è stato momentaneamente accantonato in attesa di conoscere, ai fini della ripartizione della stessa somma tra le regioni, i necessari criteri direttivi da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 3 del già citato art. 12 della legge n. 537/1993;

Considerato, quindi, che nelle more dell'individuazione dei predetti criteri direttivi il fondo comune regionale da ripartire per l'anno 1995, comprensivo delle confluenze come sopra individuate, viene a determinarsi in complessive L. 3.761.874.800.000, al netto pertanto dell'importo di L. 2.700.000.000 rinveniente dal cap. 3031 sopra richiamato;

Visto il proprio decreto n. 163996 del 12 luglio 1994 con il quale è stato provveduto, tra l'altro, ad effettuare la ripartizione definitiva del fondo comune regionale per l'anno 1994, pari a complessive L. 3.661.524.800.000, comprensivo delle confluenze ex art. 12 della legge n. 537/1993 (al netto dell'accantonamento di lire 2.700.000.000 relativo al predetto cap. 3031);

Visto l'allegato prospetto n. 2 da cui risulta la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 3.761.874.800.000 (colonna 4), quale fondo comune per l'anno 1995, in proporzione alle somme attribuite allo stesso titolo nell'anno 1994;

Visto l'art. 20, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale autorizza, tra l'altro, la Cassa depositi e prestiti a concedere alle regioni mutui ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione (comma 1) nonché per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa (comma 5);

Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 20 sopra citato, gli oneri di ammortamento relativi ai mutui di che trattasi sono posti a carico delle regioni, mentre al relativo pagamento provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanti regionali relative al fondo comune;

Vista la determinazione della Cassa depositi e prestiti del 26 novembre 1992, con la quale è stato concesso alla regione Puglia un mutuo decennale di complessive L. 404.249.160.115, con una rata di ammortamento annuale pari a L. 60.277.646.387 a partire dall'anno 1993, per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 68/1993;

Vista la successiva determinazione della Cassa depositi e prestiti in data 1° dicembre 1994, con la quale è stato concesso alla regione Puglia, ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 20 sopra richiamato, mutuo ventennale di complessive L. 400.000.000.000 con una rata di ammortamento annuale pari a lire 43.818.590.003 a partire dall'anno 1995;

Considerato che in relazione all'onere complessivo da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti per l'anno 1995 in conseguenza della concessione del predetto mutuo di L. 400.000.000.000, la stessa ha comunicato, con nota n. 319 del 16 gennaio 1995, l'ammontare degli oneri di preammortamento calcolati al 31 dicembre 1994, pari a L. 1.800.000.000, nonché gli interessati di aggiornamento — previsti dalla legge n. 843/1978 — per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1995, pari a L. 162.000.000, da

corrispondere unitamente alla prima rata di ammortamento come sopra calcolata, e che pertanto l'importo dell'annualità di ammortamento 1995 da rimborsare in relazione al mutuo in questione viene a determinarsi in complessive L. 45.780.590.003;

Considerato che la regione Puglia, con nota n. 01/04442/GAB del 14 novembre 1994, ha provveduto a delegare il Ministero del tesoro ad affettuare il pagamento in favore della Cassa depositi e prestiti degli oneri di ammortamento relativi al predetto mutuo di L. 400.000.000.000, autorizzando il periodico prelievo delle corrispondenti somme sulla quota di fondo comune regionale di propria spettanza, analogamente a quanto fatto in occasione del precedente mutuo concesso ai sensi del comma 5 dell'art. 20 della più volte citata legge n. 68/1993;

Considerato quindi che l'importo complessivo da trattenere sulla quota di fondo comune regionale 1995 spettante alla regione Puglia, a fronte degli oneri derivanti dalla concessione da parte della Cassa depositi e prestiti alla regione medesima dei sopra richiamati mutui, ammonta per l'anno in questione a complessive L. 106.058.236.390;

Visto l'allegato prospetto n. 3 da cui risulta (colonna 4) la quota annuale netta spettante a ciascuna regione a titolo di fondo comune 1995, tenuto conto delle somme da trattenere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (colonna 2), pari a complessive L. 531.771.982.000, così come risulta dalle attestazioni dei presidenti delle giunte regionali già prodotte ed allegate ai decreti interministeriali n. 153333 del 7 aprile 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983 ed ai decreti ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti, nonché, per quanto concerne la quota della regione Puglia (colonna 3), dell'importo di L. 106.058.236.390 quale annualità complessiva per l'anno 1995 da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti a fronte dei mutui contratti dalla medesima regione, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 20 della legge n. 68/1993, e da trattenere sulla quota di fondo comune regionale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;

Visto il successivo prospetto n. 4 nel quale sono state indicate (colonne 1, 2, 3 e 4) le quote trimestrali spettanti a ciascuna regione a valere sulla predetta quota annuale netta (prospetto n. 3, colonna 4);

Ravvisata la necessità di dover provvedere alla ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario del fondo comune alle stesse spettanti per l'anno 1995, pari a complessive L. 3.761.874.800.000, così come determinato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle confluenze disposte dall'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 (ad eccezione dei fondi di cui al cap. 3031 sopra richiamato);

Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, il quale presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Ritenuto, inoltre, di dover provvedere ad assegnare e ad erogare in favore delle medesime regioni l'importo complessivo di L. 781.000.000.000, secondo gli importi indicati alla colonna 1 del prospetto n. 4 sopra richiamato, quale prima trimestralità del fondo comune 1995;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3 e 4 che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il fondo comune regionale 1995, così come individuato nelle premesse, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario nelle quote lorde ed in quelle nette indicate, rispettivamente, alle colonne numeri 1 e 4 del prospetto n. 3 sopra richiamato.

Art. 3.

È assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, dell'importo complessivo di L. 781.000.000.000 da assegnare alle regioni a statuto ordinario quale prima trimestralità del fondo comune 1995.

Art. 4.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di L. 781.000.000.000 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo gli importi indicati alla colonna 1 dell'allegato prospetto n. 4, quale prima trimestralità del fondo comune 1995, mediante versamento sui rispettivi c/c infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la tesoreria centrale dello Stato.

Il predetto onere sarà imputato al cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1995

L'ispettore generale capo: DE LEO

Prospetto n. 1

DETERMINAZIONE DEL FONDO COMUNE PER L'ANNO 1995
AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281
ED ART. 34 COMMA 1, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N.724

TRIBUTI	VERSAMENTI C + R ANNO 1993 (1)	%	AMMONTARE PERCENTUALE (2)	RIMBORSI IMPORTO COMPLESSIVO (3)	RIMBORSI %	RIMBORSI DETRAZIONE (4)	DEVOLUZIONE ALLE REGIONI (2-4)
Cap.1401 -Imp.fabbrica Spiriti	484.467.006.266						
Cap.1402 -Imp.fabbrica Birra	311.829.449.564						
Cap. 1403 ·Imp.fabbrica Zucchero	8.431.833.171						
Cap. 1404 ·Imp.fabbrica Glucosio	100.414.958						
Cap. 1410 ·Imp.fabbrica su Gas Incend.	587.364.918.213						
T O T A L E	1.392.193.622.172	75	1.044.145.216.629	6.729.827.215	75	5.047.370.411	1.039.097.846.218
Cap. 1409 ·Imp.fabbrica Oli Minerali	33.417.603.525.060	2.3	768.604.881.076	52.639.277.275	2.3	1.210.703.377	767.394.177.699
Cap. 1601 ·Imp.Consumo Tabacchi	7.601.196.330.668	25	1.900.299.082.667	=		=	1.900/299.082.667
T O T A L I	42.410.993.477.900		3.713.049.180.372	59.369.104.490	=	6.258.073.788	3.706.791.106.584
						IMPORTO ARROTONDATO	3.707.000.000.000

Prospetto n 2

RIPARTIZIONE FONDO COMUNE REGIONALE 1995

N°	REGIONI	FONDO COMUNE 1994 (D:n.163996 del 12.7.94)	FONDO 1995		TOTALE FONDO
			1^ QUOTA (Art.8, L. 281/70)	2^ QUOTA (Art.12,c.1, L.537/93)	
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Piemonte	260.148.139.275	263.379.112.520	3.898.806.616	267.277.919.136
2	Lombardia	392.087.373.003	396.956.997.730	5.876.162.897	402.833.160.627
3	Veneto	220.634.091.199	223.374.310.089	3.306.614.673	226.680.924.762
4	Liguria	112.434.888.572	113.831.301.084	1.685.047.175	115.516.348.259
5	Emilia-Romagna	166.773.592.408	168.844.877.701	2.499.414.323	171.344.292.024
6	Toscana	167.718.039.616	169.801.054.702	2.513.568.631	172.314.623.333
7	Umbria	90.289.539.987	91.410.912.943	1.353.157.692	92.764.070.635
8	Marche	137.942.029.777	139.655.234.449	2.067.319.412	141.722.553.861
9	Lazio	185.999.220.566	188.309.283.236	2.787.546.333	191.096.829.569
10	Abruzzo	139.279.116.746	141.008.927.695	2.087.358.162	143.096.285.857
11	Molise	67.076.715.056	67.909.790.673	1.005.270.078	68.915.060.751
12	Campania	695.805.075.678	704.446.796.465	10.427.940.940	714.874.737.405
13	Puglia	499.967.970.390	506.177.444.500	7.492.955.499	513.670.399.999
14	Basilicata	130.686.815.264	132.309.912.030	1.958.586.448	134.268.498.478
15	Calabria	394.682.192.463	399.584.044.183	5.915.051.121	405.499.095.304
	TOTALE	3.661.524.800.000	3.707.000.000.000	54.874.800.000	3.761.874.800.000

Prospetto n. 3

FONDO COMUNE REGIONALE 1995

N°	REGIONI	FONDO COMUNE 1995	RECUPERO F.N.T.	RECUPERI PARTICOLARI	QUOTA ANNUALE NETTA
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1)-(2)-(3)
1	Piemonte	267.277.919.136	44.941.024.000		222.336.895.136
2	Lombardia	402.833.160.627	139.590.000.000		263.243.160.627
3	Veneto	226.680.924.762	36.700.000.000		189.980.924.762
4	Liguria	115.516.348.259	9.842.000.000		105.674.348.259
5	Emilia-Romagna	171.344.292.024	21.300.000.000		150.044.292.024
6	Toscana	172.314.623.333	44.619.258.000		127.695.365.333
7	Umbria	92.764.070.635	1.982.683.000		90.781.387.635
8	Marche	141.722.553.861	20.635.541.000		121.087.012.861
9	Lazio	191.096.829.569	1.800.000.000		189.296.829.569
10	Abruzzo	143.096.285.857	16.283.087.000		126.813.198.857
11	Molise	68.915.060.751	5.291.000.000		63.624.060.751
12	Campania	714.874.737.405	104.545.491.000		610.329.246.405
13	Puglia	513.670.399.999	54.081.728.000	106.058.236.390	353.530.435.609
14	Basilicata	134.268.498.478	12.760.170.000		121.508.328.478
15	Calabria	405.499.095.304	17.400.000.000		388.099.095.304
	TOTALE	3.761.874.800.000	531.771.982.000	106.058.236.390	3.124.044.581.610

Prospetto n 4

FONDO COMUNE 1995 - RIPARTIZIONE QUOTA TRIMESTRALE

N°	REGIONI	1° TRIMESTRE (Quota arrotondata) (1)	2° TRIMESTRE (Quota arrotondata) (2)	3° TRIMESTRE (Quota arrotondata) (3)	4° TRIMESTRE (Quota a saldo) (4)	TOTALE FONDO COMUNE (QUOTA ANNUALE NETTA) (5)=(1+2+3+4)
1	Piemonte	55.583.431.000	55.583.431.000	55.583.431.000	55.586.602.136	222.336.895.136
2	Lombardia	65.809.851.000	65.809.851.000	65.809.851.000	65.813.607.627	263.243.160.627
3	Veneto	47.494.553.000	47.494.553.000	47.494.553.000	47.497.265.762	189.980.924.762
4	Liguria	26.418.210.000	26.418.210.000	26.418.210.000	26.419.718.259	105.674.348.259
5	Emilia-Romagna	37.510.538.000	37.510.538.000	37.510.538.000	37.512.678.024	150.044.292.024
6	Toscana	31.923.386.000	31.923.386.000	31.923.386.000	31.925.207.333	127.695.365.333
7	Umbria	22.695.023.000	22.695.023.000	22.695.023.000	22.696.318.635	90.781.387.635
8	Marche	30.271.321.000	30.271.321.000	30.271.321.000	30.273.049.861	121.087.012.861
9	Lazio	47.323.532.000	47.323.532.000	47.323.532.000	47.326.233.569	189.296.829.569
10	Abruzzo	31.702.847.000	31.702.847.000	31.702.847.000	31.704.657.857	126.813.198.857
11	Molise	15.905.788.000	15.905.788.000	15.905.788.000	15.906.696.751	63.624.060.751
12	Campania	152.580.134.000	152.580.134.000	152.580.134.000	152.588.844.405	610.329.246.405
13	Puglia	88.381.348.000	88.381.348.000	88.381.348.000	88.386.391.609	353.530.435.609
14	Basilicata	30.376.649.000	30.376.649.000	30.376.649.000	30.378.381.478	121.508.328.478
15	Calabria	97.023.389.000	97.023.389.000	97.023.389.000	97.028.928.304	388.099.095.304
	TOTALE	781.000.000.000	781.000.000.000	781.000.000.000	781.044.581.610	3.124.044.581.610

95A1331

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 17 gennaio 1995.

Materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, agli esami di maturità professionale dei corsi post-qualifica, a decorrere dall'anno scolastico 1994-95.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario n. 79 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994);

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1994, sui programmi e orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali (supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994);

Ritenuto che occorre determinare le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, dell'esame di maturità professionale dei corsi post-qualifica di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994, tra le quali indicare annualmente quelle prescelte;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella concernente le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, dell'esame di maturità professionale dei corsi post-qualifica di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994, a decorrere dall'anno scolastico 1994-95.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1995

Il Ministro: D'ONOFRIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1995
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 36

TABELLA

MATERIE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA GRAFICA O SCRITTO-GRAFICA, AGLI ESAMI DI MATURITÀ PROFESSIONALE DEI CORSI POST-QUALIFICA

Tipo di maturità professionale	Materie
Agrotecnico	Tecniche di produzione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti Economia agraria
Tecnico chimico e biologico	Chimica (chimica fisica e chimica analitica) Processi e tecnologie industriali chimiche Impianti di biotecnologie Microbiologia speciale Biotecnologia
Tecnico dei servizi della ristorazione	Lingua straniera dell'area di indirizzo Economia e gestione delle aziende ristorative Alimenti e alimentazione
Tecnico dei servizi sociali	Psicologia generale e applicata Diritto ed economia Tecnica amministrativa Cultura medico-sanitaria
Tecnico dei servizi turistici	Economia e tecnica dell'azienda turistica Lingua straniera dell'area di indirizzo
Tecnico dei sistemi energetici	Meccanica, macchine e disegno Impianti termotecnici Elettrotecnica-elettronica
Tecnico dell'abbigliamento e della moda	Disegno professionale Storia dell'arte e del costume
Tecnico della grafica pubblicitaria	Progettazione grafica Pianificazione pubblicitaria
Tecnico della gestione aziendale	Economia d'azienda Diritto-economia Lingua straniera dell'area di indirizzo. Oppure: informatica gestionale
Tecnico dell'edilizia	Tecnologie edilizie ed elaborazioni grafiche Costruzioni e gestione di cantiere
Tecnico delle industrie elettriche	Sistemi - Automazione e organizzazione della produzione Elettrotecnica, elettronica e applicazioni
Tecnico delle industrie elettroniche	Sistemi - Automazione e organizzazione della produzione Elettronica, telecomunicazioni e applicazioni
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e laboratorio Macchine a fluido. Elettrotecnica ed elettronica

95A1349

DECRETO 25 gennaio 1995.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato prof. Luciano Corradini e prof.ssa Etheldedra Porzio Serravalle.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, modificato con il decreto ministeriale 24 dicembre 1994, n. 367, con il quale sono stati individuati gli atti di competenza del Ministro della pubblica istruzione e gli atti di competenza dei dirigenti generali e degli altri dirigenti preposti agli uffici centrali di questo Ministero;

Ritenuto di dover delegare l'adozione di alcuni degli atti di propria competenza ai Sottosegretari di Stato prof. Luciano Corradini e prof.ssa Etheldedra Porzio Serravalle;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione prof. Luciano Corradini — fermo restando la competenza del Ministro per gli atti di carattere normativo e convenzionale — la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro medesimo, gli affari inerenti le materie di seguito indicate:

a) progetti speciali (progetto giovani, progetto ragazzi 2000, progetto genitori, educazione alla salute, educazione alla legalità, educazione stradale, prevenzione delle tossicodipendenze e azioni atte a garantire il diritto all'istruzione delle persone handicappate, progetti per il successo scolastico e per contrastare la dispersione scolastica);

b) provvedimenti, nei confronti del personale direttivo, docente ed educativo, di irrogazione delle sanzioni della destituzione e della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi, con utilizzazione successiva in compiti diversi da quelli inerenti alla funzione direttiva o docente;

c) richieste di parere al Consiglio di Stato ai fini della decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

d) formazione universitaria degli insegnanti;

e) organi collegiali della scuola.

Art. 2.

1. È conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione prof.ssa Etheldedra Porzio Serravalle — fermo restando la competenza del Ministro per gli atti di carattere normativo e convenzionale — la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro medesimo, gli affari inerenti le materie di seguito indicate:

a) progetti speciali (educazione sportiva, educazione ambientale, pari opportunità, educazione interculturale);

b) contenzioso in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale della scuola e dell'Amministrazione;

c) provvedimenti nei confronti del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e periferica e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola appartenente ai ruoli nazionali (personale delle accademie e dei conservatori) e relativo contenzioso;

d) decisioni sui ricorsi gerarchici presentati in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda ed in materia disciplinare con relativa richiesta di parere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

e) provvedimenti di autorizzazione delle sperimentazioni di ordinamenti e strutture, sulla base delle indicazioni del Ministro;

f) edilizia scolastica.

Art. 3.

1. Ai Sottosegretari potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Roma, 25 gennaio 1995

Il Ministro: LOMBARDI

95A1348

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 febbraio 1995.

Modalità e contenuti delle domande di concessione e/o di autorizzazione all'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLE FONTI DI ENERGIA
E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, concernente il regolamento recante

semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali;

Visto il decreto ministeriale n. 15824 dell'11 gennaio 1995, concernente l'individuazione delle «opere minori» di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, alla definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti delle domande di concessione e/o di autorizzazione relative agli impianti di lavorazione o di deposito degli oli minerali;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione

1. La domanda di concessione e/o autorizzazione relativa agli impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali rispettivamente per le opere di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994 nelle premesse citato, deve essere redatta in nove copie, di cui due in bollo, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base. Ciascuna copia deve essere completa degli allegati specificati nei successivi articoli. Per le opere costiere la domanda deve essere redatta in dieci copie, di cui tre in bollo. Gli allegati a corredo delle domande in bollo debbono aver assolto la vigente imposta.

Art. 2.

Contenuto della domanda di concessione

1. La domanda di concessione per la costruzione e la gestione di nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto (g.n.l.) e/o impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti già esistenti, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, deve riportare i seguenti elementi:

a) le generalità e il domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante. Per le società le indicazioni prescritte dall'art. 2250, primo e secondo comma, del codice civile;

b) l'ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;

c) il soggetto cui appartiene il suolo sul quale si intende realizzare l'opera citando gli estremi degli atti relativi alla disponibilità, attuale o potenziale, dello stesso da parte del richiedente;

d) la natura ed i processi di lavorazione che si intendono realizzare;

e) la quantità, la qualità e possibilmente la provenienza delle materie prime introdotte annualmente nello stabilimento per essere lavorate;

f) la qualità e le rese dei prodotti che si prevede di ottenere;

g) la capacità di stoccaggio dello stabilimento con l'indicazione di quella di ciascun serbatoio con la relativa destinazione d'uso o l'incremento di capacità introdotto dalla modifica richiesta;

h) la capacità produttiva dello stabilimento con l'indicazione della potenzialità dei singoli impianti o l'incremento di capacità introdotto dalla modifica richiesta;

i) i modi e i mezzi di ricezione delle materie prime o dei prodotti e di distribuzione dei prodotti petroliferi ottenuti;

l) la dichiarazione che attesti l'avvenuta richiesta, ove prescritta, della denuncia di compatibilità ambientale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988.

La domanda deve essere integrata da:

m) relazione tecnica, illustrante il progetto di massima dell'opera, corredata dalla planimetria generale dello stabilimento e di eventuale schema a blocchi e/o a fluogrammi del ciclo che si intende realizzare, nonché di ogni altro elaborato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riterrà necessario per lo svolgimento dell'istruttoria;

n) comunicazione dell'avvenuto adempimento agli obblighi relativi al decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, e successive modificazioni. Il richiedente dovrà indicare gli estremi di riferimento relativi alla avvenuta trasmissione alle autorità competenti della documentazione dovuta ai sensi del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica. Nel caso in cui tale adempimento non sia richiesto, l'interessato dovrà trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione tecnica per l'istruttoria concernente la sicurezza;

o) relazione tecnica e relativi allegati contenenti tutti gli elementi necessari per l'istruttoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, ove prevista. Nel caso in cui non sia ritenuta necessaria la preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del sopramenzionato decreto del Presidente della Repubblica, il richiedente deve allegare apposita relazione esplicativa sottoscritta da un tecnico abilitato;

p) certificato di iscrizione nell'apposito registro presso la competente camera di commercio.

2. La domanda di concessione, per nuovi depositi di oli minerali o di g.n.l. di capacità superiore a 100.000 metri cubi, di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, e/o per impianti

di stoccaggio di g.p.l. e per nuove opere che incrementino la capacità dei depositi esistenti in misura superiore al trenta per cento, di cui alla lettera *d)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, deve indicare:

lo scopo per il quale viene richiesta la concessione;

gli elementi sopramenzionati alle lettere *a), b), c), g), i), l), m), n), o)* e *p)*;

la quantità espressa in metri cubi, dei vari prodotti petroliferi che il richiedente intende tenere in fusti e/o in confezioni.

Art. 3.

Contenuto della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione, stabilita dal decreto di concessione relativo ad uno stabilimento esistente, e/o di nuovi serbatoi di stoccaggio annessi a stabilimenti esistenti, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, deve contenere i seguenti elementi:

quanto richiesto al punto *a)* del precedente art. 2, comma 1, del presente decreto e le relazioni tecniche ivi menzionate nei punti *m), n)* e *o)*;

la descrizione delle opere che si intendono realizzare con specificazione delle capacità di lavorazione dei nuovi impianti e/o del tipo e delle capacità, espresse in metri cubi, dei nuovi serbatoi nonché delle destinazioni d'uso degli stessi.

2. La domanda per nuovi depositi di oli minerali o di g.n.l. di capacità inferiore a 100.000 metri cubi, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, deve contenere i seguenti elementi:

quanto previsto nei punti *a), b), c), g), i), l), m), n)* e *p)* di cui al precedente art. 2, comma 1, del presente decreto;

l'indicazione della quantità, espressa in metri cubi, dei vari prodotti petroliferi che il richiedente intende tenere in fusti e/o in confezioni.

3. La domanda di autorizzazione per nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio di depositi già esistenti in misura inferiore al trenta per cento della capacità autorizzata, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, deve riportare:

gli elementi puntualmente richiesti nei punti *a), g), i), l), m), n), o)* e *p)* del precedente art. 2, comma 1.

4. La domanda di autorizzazione alla installazione di oleodotti o tubazioni di collegamento deve:

riportare gli elementi indicati nei punti *a), b), c), i), l), m), n), o)* e *p)* del precedente art. 2, comma 1;

essere integrata da un numero di copie pari a quanti sono le amministrazioni, gli enti e le società interessati dalla installazione in argomento.

Art. 4.

Esclusione per opere minori

1. Il presente decreto non si applica ai casi di «opere minori», di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994, che restano disciplinate dal decreto ministeriale n. 15824 nelle premesse citato.

Art. 5.

Domanda di modifica dell'autorizzazione e/o della concessione

1. Le modifiche dell'atto di concessione e/o di autorizzazione diverse da quelle previste dal sopramenzionato decreto ministeriale n. 15824 vengono istruite con le stesse procedure adottate per i provvedimenti di base.

Art. 6.

Accertamenti antimafia

1. Ai fini del rilascio dei provvedimenti di concessione e autorizzazione deve essere esibita nel corso dell'istruttoria, previa richiesta dell'ufficio competente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la prevista certificazione per gli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1995

Il direttore generale: GATTI

95A1347

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 febbraio 1995.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite le

regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole;

Vista la delibera della giunta municipale di Capri, in data 26 gennaio 1995, n. 6;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri, in data 29 dicembre 1994, n. 300;

Vista la delibera dell'azienda autonoma cura soggiorno e turismo di Capri in data 16 dicembre 1994, n. 100;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 14 febbraio 1995, n. 013292/Gab;

Vista la nota in data 27 gennaio 1995, n. 360, con la quale si sollecitava il parere della regione Campania in merito alla emanazione del provvedimento di limitazione;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 10 marzo 1995 al 31 ottobre 1995 è vietato l'afflusso sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di Capri e Anacapri:

a) gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni suddetti ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a coloro che, iscritti nei ruoli comunali della tassa stessa abbiano il godimento di una abitazione nell'isola. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. I comuni dell'isola dovranno rilasciare un contrassegno speciale per il loro afflusso;

b) ambulanze, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targhe estere, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso aeroporti intercontinentali condotti da turisti stranieri;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco di Capri o di Anacapri;

f) veicoli autorizzati dal prefetto di Napoli in caso di appurata e reale necessità ed urgenza.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000 a L. 2.160.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 febbraio 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 71

95A1371

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1994.

Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto ministeriale emanato in data 4 gennaio 1994 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1989;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1990;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1994

Il direttore generale reggente: D'ALBA

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 27

95A1345

ORDINANZA 30 dicembre 1994.

Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Viste le periodiche comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità riportanti la situazione del colera nel mondo;

Ritenuto di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data 15 settembre 1994;

Ordina:

Art. 1.

Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dalle nazioni di cui all'elenco allegato 1, incluse nell'elenco delle zone infette per il colera periodicamente aggiornato dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Art. 2.

Le misure previste dal regolamento sanitario internazionale di cui all'art. 1 saranno applicate a scopo prudenziale anche alle provenienze dalle nazioni di cui all'elenco allegato 2.

Art. 3.

Gli elenchi di cui agli articoli 1 e 2 restano fermi sino a successiva modifica per effetto degli aggiornamenti di cui in premessa.

Art. 4.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera.

Art. 5.

Gli uffici di sanità marittima, aerea, di confine e dogana interna, gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Art. 6.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1994

Il Ministro: COSTA

Registrata alla Corte dei conti il 1° febbraio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 28

ELENCO ALLEGATO 1

ELENCO DELLE ZONE INFETTE PER IL COLERA AGGIORNATO AL 9 DICEMBRE 1994

Afganistan, Albania, Angola, Argentina, Belize, Benin, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Buthan, Cambogia, Camerun, Ciad, Cina, Colombia, Costa Rica, Costa d'Avorio, Daghestan, Ecuador, El Salvador, Filippine, Gaza, Ghana, Gibuti, Guatemala, Guiana francese, Guiana, Guinea Bissau, Guinea, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kenia, Laos, Liberia, Malaysia, Malawi, Mali, Mauritania, Messico, Mozambico, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Perù, Ruanda, Sao Tomè e Principe, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Venezuela, Viet Nam, Zaire, Zambia.

Il Ministro della sanità
COSTA

ELENCO ALLEGATO 2

PAESI CHE HANNO SEGNALATO CASI AUTOCTONI DI COLERA DAL 1° GENNAIO AL 1° DICEMBRE 1994, O CHE SONO CONOSCIUTI COME ENDEMICI, MA CHE NON FIGURANO NELL'ELENCO DELLE ZONE INFETTE.

Algeria, Azerbaigian, Bangladesh, Gambia, Marocco, Moldava, Pakistan, Paraguay, Romania, Sud Africa, Zimbabwe.

Il Ministro della sanità
COSTA

95A1332

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROVVEDIMENTO 2 marzo 1995.

Prezzo della specialità medicinale Glibomet.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, n. 1699 del 1993 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Laboratori Guidotti S.p.a., obbligava il CIP a provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla menzionata società — ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1992 — per la specialità medicinale «Glibomet» 40 cpr;

Considerato che tale sentenza è stata notificata in data 5 novembre 1993 al CIP e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che è passata in giudicato dal 4 gennaio 1994;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, n. 163 del 1995 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla medesima società per l'esecuzione del giudicato di cui alla menzionata sentenza n. 1699/93, ha ritenuto che il CIPE, subentri *ex lege* nei rapporti giuridici in corso, già facenti capo al soppresso CIP, e pertanto ha ordinato al CIPE di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* il prezzo proposto dalla ricorrente per la specialità medicinale Glibomet ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo n. 79/1992;

Considerato che il suddetto organo giurisdizionale ha assegnato all'amministrazione il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza n. 163/1995 per adempiere all'obbligo della pubblicazione, disponendo altresì che, decorso infruttuosamente tale termine, a tale adempimento provveda la dott.ssa Patrizia Munzi Bitetti in qualità di commissario *ad acta*;

Considerato che il prezzo di seguito indicato non ha autonoma vigenza, ma costituisce soltanto la base di calcolo per il prezzo determinato secondo i criteri di cui alla delibera CIPE del 25 febbraio 1994;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla Laboratori Guidotti S.p.a. per la seguente specialità medicinale:

GLIBOMET:

40 cpr - 026129015 - L. 14.150.

Roma, 2 marzo 1995

Il direttore generale: MUNZI BITETTI

95A1365

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 30 novembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1992 riguardante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 6 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'articolo 115 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE

Art. 116 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — Presso la facoltà di medicina e chirurgia di Trieste è istituito il corso di diploma universitario per

tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, articolato nei seguenti indirizzi:

a) riabilitativo;

b) socio-psicoterapico;

c) sociale.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in tecnici della riabilitazione, psichiatrica e psicosociale, con menzione dell'indirizzo seguito.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnici di riabilitazione psichiatrica e psicosociale finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 117 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati

sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA A: *Propedeutica* (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

biofisica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana;

neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Inglese scientifico.

A.6. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

I Anno - II semestre:

AREA B: *Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento, dell'organismo umano e delle basi scientifiche delle attività motorie e del comportamento, nonché le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa della dimensione psicologica umana e del linguaggio.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;

fisiologia umana;

neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia;

psicometria.

B.3. Corso integrato di fonetica e linguistica:

fonetica;

linguistica.

B.4. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

II Anno - I semestre:

AREA C: *Patologia generale, farmacologia, igiene e psicopatologia* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve entrare nella dimensione patologica e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della patologia generale, della fisiopatologia, della farmacologia, dell'igiene e della patologia psichica.

C.1. Corso integrato di patologia generale, fisiopatologia generale e neuropatologia:

patologia generale;

fisiopatologia generale;

neuropatologia.

C.2. Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia:

farmacologia;

psicofarmacologia.

C.3. Corso integrato di igiene e medicina sociale:

igiene;

medicina sociale.

C.4. Corso integrato di psicopatologia generale e dell'età evolutiva ed involutiva:

psicopatologia generale;

psicopatologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

geriatria.

C.5. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

INDIRIZZO RIABILITATIVO

II Anno - II semestre:

AREA D: *Psichiatria, psicoterapia, neuropsicologia, riabilitazione psicomotoria del linguaggio e della visione* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere il campo specifico della psichiatria, gli elementi base della psicoterapia per acquisire tecniche specifiche riabilitative psicomotorie del linguaggio e della visione.

D.1. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria.

D.2. Corso integrato di psicoterapia, psicologia cognitivistica e neuropsicologia:

psicoterapia;

psicologia cognitiva;

neuropsicologia.

D.3. Corso integrato di tecniche riabilitative psicomotorie del linguaggio e della visione:

tecniche della riabilitazione psicomotoria e dell'apprendimento;

tecniche riabilitative del linguaggio;

ottica fisica, fisiopatologica e tecniche riabilitative specifiche.

D.4. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

III Anno - I semestre:

AREA E: *Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente entra direttamente in contatto con la riabilitazione psichiatrica e con tecniche riabilitative specifiche e cognitive di terapia occupazionale, di espressività grafica e figurativa, di animazione teatrale e di musicoterapia.

E.1. Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale:

riabilitazione psichiatrica generale.

E.2. Corso integrato di terapia comportamentale cognitiva e di terapia occupazionale:

terapia comportamentale e cognitiva;

terapia occupazionale.

E.3. Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche:

tecniche di animazione teatrale;

musicoterapia.

E.4. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (625 ore).

III Anno - II semestre:

AREA F: *Riabilitazione psichiatrica infantile e geriatrica* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche legate all'infanzia e all'età involutiva.

F.1. Corso integrato di riabilitazione speciale, psicogeriatrica:

riabilitazione speciale psicogeriatrica.

F.2. Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile:

riabilitazione psichiatrica infantile.

F.3. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (625 ore).

INDIRIZZO SOCIOPSICOTERAPICO

II Anno - II semestre:

AREA G: *Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente studia il campo specifico della psichiatria, gli elementi generali della psicoterapia ed i fondamenti della psicopedagogia.

G.1. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria.

G.2. Corso integrato di psicoterapia e relazione psicoterapica:

elementi di psicoterapia;

relazione psicoterapeutica.

G.3. Corso integrato di psicopedagogia:

psicopedagogia.

G.4. Attività tutoriale e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso la struttura di ospedalizzazione parziale psichiatrica (450 ore).

III Anno - I semestre:

AREA H: *Dinamiche istituzionali, gruppo di discussione, psicoterapia di gruppo, psicoterapia familiare* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente acquisisce conoscenza e pratica delle complesse dinamiche interrelazionali istituzionali dei gruppi-discussione microsociologici, della psicoterapia di gruppo e dell'approccio valutativo e psicoterapeutico familiare.

H.1. Corso integrato di dinamiche istituzionali e dei gruppi di discussione microsociologici:

dinamiche interrelazionali istituzionali;

gruppi di discussione microsociologici.

H.2. Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare:

psicoterapia di gruppo;

dinamiche e psicoterapia familiare.

H.3. Corso integrato di sociologia:

sociologia familiare;

sociologia dei piccoli gruppi.

H.4. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture ospedaliere e di ospedalizzazione parziale psichiatrica, nonché riguardo alla socioterapia (625 ore).

III Anno - II semestre:

AREA I: *Psicoterapia di gruppo, comunità terapeutica* (crediti 5).

Obiettivo: lo studente approfondisce la conoscenza della psicoterapia di gruppo e studia l'organizzazione e la cognizione e le dinamiche della comunità terapeutica psichiatrica.

I.1. Corso integrato di psicoterapia di gruppo:

psicoterapia di gruppo.

I.2. Corso integrato di comunità terapeutica:

comunità terapeutica psichiatrica.

I.3. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture di ospedalizzazione parziale psichiatrica (625 ore).

INDIRIZZO SOCIALE

II Anno - II semestre:

Area L: *Psichiatria, psicoterapia, sociologia ed economia.*

Obiettivo: lo studente apprende la patologia psichiatrica e gli elementi generali di psicoterapia, contemporaneamente alla dimensione sociologica ed economica della società umana.

L.1. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria.

L.2. Corso integrato di psicoterapia:

elementi base della psicoterapia.

L.3. Corso integrato di sociologia e di economia:

sociologia;

economia.

L.4. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture di ospedalizzazione parziale psichiatrica (450 ore).

III Anno - I semestre:

Area M: *Diritto pubblico, lavorativo, della famiglia, della tutela del minore, psichiatria sociale e transculturale* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente apprende i fondamenti giuridici di base riguardanti il diritto pubblico, lavorativo, della famiglia e della tutela del minore contemporaneamente allo studio delle basi sociali e transculturali della psichiatria.

M.1. Corso integrato di diritto pubblico, lavorativo, della famiglia e della tutela del minore:

elementi di diritto pubblico;

diritto della famiglia e della tutela del minore;

legislazione lavorativa.

M.2. Corso integrato di psichiatria sociale e transculturale:

psichiatria sociale;

psichiatria transculturale.

M.3. Corso integrato di sociologia:

sociologia sanitaria;

sociologia della comunicazione;

sociologia della devianza.

M.4. Attività tutoriali e di tirocinio guidato da svolgersi presso le strutture ospedaliere e di ospedalizzazione parziale psichiatrica, nonché riguardo alla socioterapia (625 ore).

III Anno - II semestre:

Area N: *Psichiatria forense e legislazione psichiatrica, servizi sociali, teoria del nursing* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente apprende i fondamenti degli aspetti forensi della psichiatria e l'evoluzione psichiatrica contemporaneamente alla organizzazione dei servizi sociali psichiatrici e alla teoria e pratica del nursing.

N.1. Corso integrato di psichiatria forense e legislazione, psichiatrica:

psichiatria forense;

legislazione psichiatrica.

N.2. Corso integrato dell'organizzazione dei servizi sociali e della teoria del nursing:

servizi sociali psichiatrici;

teoria dei nursing (sussidi, organizzazione dell'assistenza familiare).

N.3. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture ospedaliere, di specializzazione parziale psichiatrica ed i servizi di assistenza domiciliare psichiatrici (625 ore).

Art. 118 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale).* — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente.

Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o di strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorio-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di riabilitazione psichiatrica e psicosociale, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 30 novembre 1994

Il rettore

95A1320

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 del 7 gennaio 1995), **coordinato con la legge di conversione 8 marzo 1995, n. 63** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 settembre 1994, n. 532, e 7 novembre 1994, n. 620». I DD.LL. n. 532/1994 e n. 620/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1994 e n. 5 del 7 gennaio 1995).

Art. 1.

1. Fino al rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del relativo regolamento di attuazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il CUN, la corte di disciplina ed i comitati consultivi sono prorogati nell'attuale composizione. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In sede di prima elezione del CUN, in applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, non sono rieleggibili *né designabili gli attuali membri del Consiglio.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente:

«Art. 10 *(Consiglio universitario nazionale).* — 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;

e) al piano triennale di sviluppo dell'università.

3. Per le materie di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'art. 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Il CUN è composto da:

a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;

e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere *b)* e *c)* del comma 2.

6. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera *a)* è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

8. A modifica di quanto previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categoria diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A1381

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Comitato italiano per l'Unicef in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1994 vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 23 gennaio 1995, viene autorizzato il Comitato italiano per l'Unicef, con sede in Roma, a conseguire il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Mercedes De Michelis, da destinare ai fini istituzionali della fondazione.

95A1368

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciato alla società «Arco - Società fiduciaria e di revisione a r.l.», in Triuggio.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1995, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il decreto interministeriale 26 gennaio 1990, mediante il quale la società «Arco - Società fiduciaria e di revisione a r.l.», con sede legale in Triuggio (Milano), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa all'attività esercitabile, che viene limitata alla sola organizzazione e revisione contabile di aziende, ed in quella concernente la denominazione sociale, mutata in «Arco - Società di revisione a r.l.».

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A1367

Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività fiduciaria e di revisione della società «Fidei - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Firenze.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1995 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 18 maggio 1992 alla società «Fidei - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Firenze, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Firenze al n. 30482, è decaduta a seguito della fusione per incorporazione nella società «Fidereveuropa - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni», con sede in Firenze.

95A1366

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 marzo 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1648,95
ECU	2168,37
Marco tedesco	1184,25
Franco francese	332,89
Lira sterlina	2680,37
Fiorino olandese	1055,60
Franco belga	57,240
Peseta spagnola	12,875
Corona danese	292,24
Lira irlandese	2679,54
Dracma greca	7,301
Escudo portoghese	11,185
Dollaro canadese	1161,23
Yen giapponese	17,982
Franco svizzero	1416,02
Scellino austriaco	168,23
Corona norvegese	264,70
Corona svedese	228,17
Marco finlandese	380,38
Dollaro australiano	1214,78

95A1404

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Unica pubblicazione) Elenco n. 1

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Certificato nominativo della rendita 5% - 1935, n. 323179, di nominali L. 300.000 intestato a Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Oristano, con sede in Oristano.

Annotazione: proviene dal certificato n. 287943 rendita 5% - 1935, annullato per traslazione e fino alla concorrenza di nom. L. 7.600 è vincolato all'ordine di successione mantenuto intatto dall'art. 1 della Carta Reale del 21 agosto 1938 (proveniente dall'iscriz. 44 del debito perpetuo 1841).

95A1336

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia e un posto di professore universitario di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Prima fascia:
settore scientifico disciplinare: L07A «Filologia latina».

Seconda fascia:
settore scientifico disciplinare: L03B «Archeologia delle province romane».

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti ai docenti chiamati.

95A1339

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze ambientali:

geopedologia - Settore disciplinare G07B.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

95A1338

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 102.000**	**L. 120.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 34.000**	**L. 40.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 27.000**	**L. 32.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 13.500**	**L. 16.000**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 336.000**	**L. 672.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**	**L. 410.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.450**	**L. 2.900**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31,

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189